



Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 889659
Registro: RATAA



Num. Prot: 0019197/P del: 28/12/2012

38122 TRENTO / TRIENT, 28.12.2012
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

PS

ST-LZ

mv

OGGETTO / Legge n. 190/2012.
BETREFF: Disposizioni immediatamente applicabili.

Gesetz Nr. 190/2012
Sofort anwendbare Bestimmungen

Alle APSP aventi sede
nella regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

An die
ÖBPB mit Sitz
in der Region Trentino-Südtirol

Egregio signor
Norbert Bertignoll
Presidente Associazione delle Residenze per
Anziani dell'Alto Adige
via Canonico M. Gamper, 10
39100 BOLZANO

Herrn
Norbert Bertignoll
Präsident des Verbandes der
Seniorenheime Südtirols
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 BOZEN

Egregio signor
avv. Antonio Giacomelli
Presidente U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38122 TRENTO

Herrn
RA Dr. Antonio Giacomelli
Präsident des U.P.I.P.A.
Via Sighele 7
38122 TRIENT

Egregio signor
dott. Michele Bardino
Dirigente Servizio economia e
programmazione sanitaria della Provincia
autonoma di Trento
via Gilli, 4
38121 TRENTO

Herrn
Dr. Michele Bardino
Leiter der Dienst Einheit für Finanzierung und
Planung des Gesundheitsdienstes der
Autonomen Provinz Trient
Via Gilli 4
38121 TRIENT

Egregio signor
dott. Luca Comper
Dirigente Servizio politiche sociali e abitative
della Provincia autonoma di Trento
via Zambra, 42
38121 TRENTO

Herrn
Dr. Luca Comper
Leiter der Dienst Einheit für Sozialwesen und
Wohnbaupolitik
della Provincia autonoma di Trento
Via Zambra 42
38121 TRIENT

Egregio signor
dott. Luca Critelli
Direttore della Ripartizione
per la Famiglia e le Politiche sociali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Canonico M. Gamper, 1
Palazzo 12
39100 BOLZANO

Herrn
Dr. Luca Critelli
Direktor der Abteilung für Familie und
Sozialwesen der Autonomen Provinz Bozen
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1
Landhaus 12
39100 BOZEN

Egregio signor
dott. Siegfried Rainer
Direttore Ripartizione Enti Locali
della Provincia autonoma di Bolzano
Piazza Silvius Magnago , 1
39100 BOLZANO

Herrn
Dr. Siegfried Rainer
Direktor der Abteilung für Örtliche
Körperschaften der Autonomen Provinz
Bozen
Silvius Magnago Platz 1
39100 BOZEN

Sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 265 del 13 novembre u.s. è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», che è entrata in vigore il 28 novembre.

Il disegno di legge originario ha subito profonde modifiche nel corso della doppia navetta parlamentare. Da ultimo, il Governo Monti ha riscritto buona parte dell'articolato, ponendo infine la questione di fiducia. Ne è risultato un testo non sempre coordinato, che necessita – a vario titolo – dell'adozione di una copiosa normativa di «attuazione» (decreti legislativi, rispetto ai quali la legge anticorruzione riveste natura di legge-delega al Governo; decreti ministeriali; piani anticorruzione a livello nazionale e di singola amministrazione centrale ed ente pubblico, compresi gli enti locali; norme regolamentari interne a ciascuna amministrazione) oltre al raggiungimento di specifiche intese Governo – Regioni – Comuni, in sede di Conferenza unificata (entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della L 190/2012).

Gran parte delle disposizioni della legge anticorruzione è dunque destinata a non trovare immediata applicazione.

Si ritiene utile evidenziare da subito le – poche – disposizioni di immediata applicabilità e di particolare interesse per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP).

L'articolo 1, comma 42, della legge anticorruzione interviene sull'articolo 53 «*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*» del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*».

Im Gesetzblatt der Republik vom 13. November 2012, Nr. 265 – Allgemeine Reihe – wurde das am 28. November 2012 in Kraft getretene Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 betreffend *Bestimmungen für die Prävention und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung* veröffentlicht.

Der ursprüngliche Gesetzentwurf erfuhr im Laufe des Navette-Verfahrens im Parlament tiefgreifende Änderungen. Schließlich wurde über den von der Regierung Monti zum Großteil neu verfassten Wortlaut die Vertrauensfrage gestellt. So kam es zu einem nicht in allen Teilen koordinierten Text, welcher aus verschiedenen Gründen den Erlass zahlreicher „Durchführungsbestimmungen“ – gesetzesvertretende Dekrete (die von der Regierung aufgrund des Antikorruptionsgesetzes als Ermächtigungsgesetzes erlassen werden); Ministerialdekrete; Antikorruptionspläne auf nationaler Ebene sowie der einzelnen Zentralverwaltungen und öffentlichen Körperschaften, einschließlich der örtlichen Körperschaften; Geschäftsordnungen einer jeden Verwaltung – sowie den Abschluss im Rahmen der Vereinigten Konferenz (innerhalb von 120 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 190/2012) von spezifischen Vereinbarungen zwischen Regierung, Regionen und Gemeinden erfordert.

Ein Großteil der Bestimmungen des Antikorruptionsgesetzes findet demnach keine unmittelbare Anwendung.

In diesem Zusammenhang wird es für angebracht gehalten, sofort auf die – wenigen – Bestimmungen hinzuweisen, die unmittelbar anwendbar und für die öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB) von besonderem Interesse sind.

Der Art. 1 Abs. 42 des Antikorruptionsgesetzes ändert den Art. 53 (*Unvereinbarkeit, Häufung von Ämtern und Aufträge*) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 mit seinen späteren Änderungen betreffend *Allgemeine Bestimmungen über die Regelung der Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen*.

Sebbene per il personale delle APSP della nostra regione, la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi sia disciplinata dai regolamenti aziendali ai sensi dell'art. 22, c. 1 lettera j) del D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, si ritiene che in materia di anagrafe delle prestazioni anche le APSP medesime debbano applicare quanto previsto dall'articolo 53 del Dlgs. 165/2001.

A tale proposito si è dell'avviso che trovino immediata applicazione – senza necessità di recepimento con legge regionale – le modifiche recate dall'articolo 1, comma 42, lettere da e) ad i) della legge «anticorruzione» allo stesso articolo 53 del Dlgs. 165/2001:

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 [dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001 – NdR.: ossia gli incarichi conferiti ai dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e il CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore – art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001] i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione

Obwohl der Sachbereich der Unvereinbarkeit, Häufung von Ämtern und Aufträge, was das Personal der ÖBPB unserer Region anbelangt, im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Buchst. j) des DPR. vom 17. Oktober 2006, Nr. 12/L durch die Betriebsordnungen geregelt wird, sollten auf dem Sachgebiet des Verzeichnisses der Dienstleistungen auch die ÖBPB die im Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 enthaltenen Bestimmungen anwenden.

Diesbezüglich sind die durch Art. 1 Abs. 42 Buchst. e) bis i) des „Antikorruptionsgesetzes“ eingeführten Änderungen zum Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets 165/2001 als sofort anwendbar zu betrachten und müssen nicht mit Regionalgesetz übernommen werden:

e) Der Abs. 11 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

(11) Innerhalb von fünfzehn Tagen nach Auszahlung der Vergütung für die Aufträge laut Abs. 6 [des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 – Anm.d.Verf.: d.h., die Aufträge, die den Bediensteten aller Staatsverwaltungen, einschließlich der Institute jeder Art und jeden Grades, der Bildungseinrichtungen, der Staatsbetriebe und -verwaltungen mit autonomer Ordnung, der Regionen, Provinzen, Gemeinden und Berggemeinschaften sowie deren Zusammenschlüsse und Verbände, der Universitäten, Wohnbauinstitute, Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern und deren Vereinigungen, sämtlicher nationalen, regionalen und örtlichen nicht wirtschaftlichen öffentlichen Körperschaften, der Verwaltungen, Betriebe und Körperschaften des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes, der Agentur für Kollektivvertragsverhandlungen der öffentlichen Verwaltungen (ARAN) sowie der Agenturen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 30. Juli 1999, Nr. 300 und des CONI, bis zur einheitlichen Überarbeitung der Ordnung des Sachbereichs, erteilt werden – Art. 1 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001] müssen die öffentlichen oder privaten Rechtssubjekte der Zugehörigkeitsverwaltung das Ausmaß der den öffentlichen Bediensteten entrichteten Vergütungen mitteilen.

f) Im Abs. 12 wird der erste Satz durch den nachstehenden Satz ersetzt: *Die öffentlichen Verwaltungen, die ihren Bediensteten – auch unentgeltliche – Aufträge erteilen oder zur Annahme von solchen ermächtigen, müssen der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen innerhalb von fünfzehn Tagen auf telematischem Wege die den*

dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; [NdR.: si noti che le comunicazioni 'quindicinali' degli incarichi, non fanno venir meno l'obbligo di comunicazione annuale 'complessiva' – entro il 30 giugno di ogni anno];

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto [NdR: formato «aperto» da definire con specifiche tecniche] che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto».

Bediensteten erteilt oder diesen gegenüber genehmigten Aufträge unter Angabe des Auftragsgegenstandes und der Bruttovergütung, sofern vorgesehen, mitteilen. Im Abs. 12 werden außerdem im zweiten Satz die Worte «Dem Verzeichnis beizulegen» durch die Worte «Der Mitteilung beizulegen» und im dritten Satz die Worte «Innerhalb derselben Frist» durch die Worte «Binnen 30. Juni eines jeden Jahres» ersetzt;

g) Im Abs. 13 werden die Worte «Innerhalb der Frist laut Abs. 12» durch die Worte «Binnen 30. Juni eines jeden Jahres» ersetzt [Anm.d.Verf.: es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur jährlichen Mitteilung aller Aufträge innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres trotz der fünfzehntäglichen Mitteilungen der Aufträge aufrecht bleibt];

h) Im Abs. 14 zweiter Satz werden nach den Worten «der Gegenstand, die Dauer und die Vergütung des Auftrags» die Worte «sowie die Bestätigung der erfolgten Überprüfung des Nichtvorliegens von auch potentiellen Interessenkonflikten» eingefügt;

i) Im Art. 14 werden nach dem zweiten Satz folgende Sätze eingefügt: *Die Informationen über Beratungen und Aufträge, die der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen von den Verwaltungen mitgeteilt werden, sowie die Informationen, die von denselben im Sinne dieses Artikels in ihren der Öffentlichkeit auf telematischem Wege zugänglichen Datenbanken veröffentlicht werden, sind in Form von Übersichten zu übermitteln und zu veröffentlichen. Dafür muss ein frei herunterladbares offenes Standardformat [Anm.d.Verf.: «offenes», mit technischen Spezifikationen zu bestimmendes Format] verwendet werden, damit die informatischen Daten auch für statistische Zwecke analysiert und ausgearbeitet werden können. Binnen 31. Dezember eines jeden Jahres übermittelt die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen dem Rechnungshof das Verzeichnis der Verwaltungen, die die Informationen laut dem dritten Satz dieses Absatzes zur Gänze oder zum Teil nicht im offenen digitalen Standardformat übermitteln und veröffentlicht haben.*

Per una migliore comprensione degli obblighi di comunicazione collegati all'anagrafe si invia il testo dell'articolo 53 del Dlgs. 165/2001 come modificato dalla nuova normativa.

Für ein besseres Verständnis der mit dem Verzeichnis verbundenen Mitteilungspflichten, erhalten Sie in der Anlage den Wortlaut des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 in der geänderten Fassung.

Immediatamente applicabile anche nell'ambito della nostra regione risulta poi il nuovo comma 16-ter introdotto nell'articolo 53 del Dlgs. 165/2001 dalla lettera l) del comma 42 dell'articolo 1 della legge «anticorruzione».

Infatti, pur essendo collocata nel Dlgs. 165/2001, tale disposizione attiene (anche) all'ambito dell'ordinamento civile (di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l della Costituzione). Introduce infatti una nuova fattispecie di nullità contrattuale e commina un temporaneo divieto a contrattare con la p.a., essendo rivolta non tanto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ma a tutti i soggetti privati (datori di lavoro o di incarico professionale) destinatari dell'attività della p.a. svolta attraverso l'esercizio dei medesimi poteri autoritativi o negoziali esercitati dagli ex-dipendenti della p.a. negli ultimi 3 anni di servizio:

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, [dell'articolo 53 del Dlgs. n. 165/2001 – NdR. vedi sopra, alla lettera e) l'elenco delle pp.aa.] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

Ai sensi del successivo comma 43 dell'articolo 1 della legge «anticorruzione» «Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si

Ebenso ist der mit Art. 1 Abs. 42 Buchst. l) des Antikorruptionsgesetzes im Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 eingefügte neue Abs. 16-ter auch in unserer Region sofort anwendbar.

Obwohl die genannte Bestimmung in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 165/2001 eingefügt wurde, betrifft sie (auch) den Bereich der Zivilgesetzgebung (ausschließliche Zuständigkeit des Staates im Sinne des Art. 117 Abs. 2 Buchst. l) der Verfassung). Sie führt nämlich einen neuen Grund für die Vertragsnichtigkeit ein und sieht ein vorübergehendes Verbot des Vertragsabschlusses mit den öffentlichen Verwaltungen vor, da sie nicht so sehr die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen, sondern eher alle privaten Rechtssubjekte (Arbeit- oder Auftraggeber) betrifft, an welche die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet ist, die aufgrund der von deren ehemaligen Bediensteten in den letzten drei Dienstjahren wahrgenommenen hoheitlichen oder rechtsgeschäftlichen Befugnisse ausgeübt wird.

l) Nach dem Abs. 16-bis wird der nachstehende Absatz eingefügt:

(16-ter) Die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen laut Art. 1 Abs. 2 [des Art. 53 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 – Anm.d.Verf.: s.o. unter Buchst. e) das Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen] wahrgenommen haben, dürfen in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den privaten Rechtssubjekten leisten, an welche die mit denselben Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet ist. Die unter Verletzung der Bestimmungen laut diesem Absatz abgeschlossenen Verträge bzw. erteilten Aufträge sind nichtig und es ist den privaten Rechtssubjekten, die sie abgeschlossen bzw. erteilt haben, für die darauf folgenden drei Jahre untersagt, Verträge mit den öffentlichen Verwaltungen abzuschließen, wobei die Pflicht der Erstattung der diesbezüglich eventuell erhaltenen und festgestellten Vergütungen auferlegt wird.

Im Sinne des Art. 1 Abs. 43 des Antikorruptionsgesetzes finden die Bestimmungen laut Art. 53 Abs. 16-ter zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, der mit Abs. 42 Buchst. l)

applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

eingeführt wurde, auf die zum Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits unterzeichneten Verträge keine Anwendung.

Per quanto riguarda il resto delle novità, come si è detto, gran parte delle nuove disposizioni non sono immediatamente applicabili, richiedendo – a vario titolo – l'adozione di normativa di attuazione e il necessario raggiungimento di specifiche intese Governo – Regioni – Comuni, in sede di Conferenza unificata.


Was die restlichen neuen Bestimmungen anbelangt, kann – wie bereits erwähnt – ein Großteil davon nicht unmittelbar angewandt werden, da – aus verschiedenen Gründen – der Erlass von Durchführungsbestimmungen und spezifische Einvernehmen zwischen der Regierung, den Regionen und den Gemeinden im Rahmen der Vereinigten Konferenz erforderlich sind.

Cordiali saluti.

Mit freundlichen Grüßen

PER LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
FÜR DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II

Avv. RA Edith Engl



Allegato: articolo 53 *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

Anlage: Art. 53 - *Unvereinbarkeit, Häufung von Ämtern und Aufträge* des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 betreffend *allgemeine Bestimmungen über die Regelung der Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen*

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 108, S.O.

53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità

dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.